

Codice A1700A

D.D. 18 settembre 2023, n. 769

Stipula di accordi tra i Settori della Regione Piemonte e l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura, ex art. 6 dello Statuto approvato con D.G.R. n. 41 - 5776/2007 e modificato con DGR 28 maggio 2021, n. 31-3313 nell'ambito del Complemento di Sviluppo Rurale 2023 - 2027, e pertinenti disposizioni operative.



ATTO DD 769/A1700A/2023

DEL 18/09/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

OGGETTO: Stipula di accordi tra i Settori della Regione Piemonte e l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura, ex art. 6 dello Statuto approvato con D.G.R. n. 41 – 5776/2007 e modificato con DGR 28 maggio 2021, n. 31-3313 nell'ambito del Complemento di Sviluppo Rurale 2023 – 2027, e pertinenti disposizioni operative.

Visti

il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n.1305/2013 e (UE) n.1307/2013, e s.m.i.;

in particolare, l'articolo 123, paragrafo 1, del sopracitato regolamento, che prevede che gli Stati membri assicurino l'istituzione del pertinente sistema di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'Autorità di gestione nazionale, le Autorità di gestione regionali e gli altri organismi. Gli Stati membri sono responsabili del buon funzionamento del sistema per tutta la durata del piano strategico della PAC;

il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, ed in particolare, l'articolo 9, paragrafo 1, che stabilisce che l'Organismo pagatore è un organismo dello Stato membro, incaricato di gestire e controllare le spese del FEASR; fatta eccezione per il pagamento, l'esecuzione di tali compiti di gestione e controllo può essere delegata;

il paragrafo 2 del sopracitato articolo 7, che pone come condizione che gli Stati membri possano riconoscere come organismi pagatori solo i servizi o gli organismi che dispongano di un organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno che offrano garanzie sufficienti in ordine a legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti; il paragrafo 5 sancisce che l'Organismo pagatore gestisce e provvede ai controlli connessi all'intervento pubblico di cui è

responsabile e ne assume la responsabilità generale;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni e s.m.i.;

la Legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 “Istituzione in Piemonte dell’organismo pagatore per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari” e s.m.i., con la quale sono state attribuite all’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (nel seguito ARPEA) le funzioni di organismo pagatore degli aiuti riguardanti la politica agricola comune, nonché quelli riguardanti gli interventi sul mercato e le strutture del settore agricolo finanziate e/o cofinanziate dal FEAGA e dal FEASR;

il Decreto del Ministro per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 25.01.2008, n. 1003 con il quale Arpea è stata riconosciuta quale Organismo Pagatore Regionale per l’erogazione degli aiuti agricoli previsti dalle disposizioni comunitarie a carico dei fondi FEAGA e FEASR a decorrere dal 1° febbraio 2008;

la DGR 23 aprile 2007, n. 41-5776 con la quale la Giunta regionale ha approvato lo Statuto dell’Agenzia e le successive DGR 26 ottobre 2015, n. 19-2318 e DGR 28 maggio 2021, n. 31-3313 che ne hanno modificato alcuni articoli;

l’articolo 6, comma 4, del vigente Statuto di ARPEA, ai sensi del quale l’Agenzia, nel rispetto della legislazione unionale, può stipulare convenzioni con altri enti e organismi per lo svolgimento di attività di propria competenza, previa comunicazione alla Direzione regionale competente in materia di agricoltura. L’articolo 6 dello Statuto prevede la possibilità di delega, di norma alla Regione, delle funzioni di autorizzazione dei pagamenti, nel rispetto della normativa comunitaria;

il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 *che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro*, all’art. 1 stabilisce le condizioni di riconoscimento degli organismi pagatori. Arpea è stata riconosciuta in quanto ha fornito garanzie sufficienti, nell’ambito del FEASR, in ordine alla procedura di attribuzione degli aiuti nonché alla conformità alle norme dell’Unione;

l’Allegato I del Regolamento delegato (UE) 2022/127 articolo 1, lettera D, che disciplina l’istituto della delega, definendola con precisione: è richiesto un accordo scritto mediante il quale l’organismo pagatore delega ad altro organismo l’esecuzione di uno qualsiasi dei suoi compiti; l’accordo deve consentire all’organismo pagatore di rispettare i criteri per il riconoscimento; l’organismo pagatore rimane l’unico responsabile della legittimità e regolarità delle azioni sottostanti, compresa la tutela degli interessi finanziari dell’Unione;

il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 *recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza*;

la Linea direttrice n. 1 Ref. Ares (2023)104350 del 06/01/2023 dei Servizi della Commissione europea (*Linea d per il riconoscimento*), che al punto 7.11 “Procedura di assegnazione degli aiuti come previsto dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127” precisa: “Per il

FEASR i compiti dell'autorità di gestione stabiliti dall'articolo 79 del regolamento (UE) 2021/2115 consistono principalmente nella selezione dei progetti e nella redazione dei relativi contratti con i beneficiari finali.

In ultima analisi però spetta all'organismo pagatore il compito di garantire che le procedure di assegnazione degli aiuti rispettino la normativa dell'Unione e che i controlli previsti dalla legislazione dell'Unione siano effettuati prima dell'autorizzazione del pagamento. Di conseguenza, anche se non si estende all'autorità di gestione in quanto tale, il riconoscimento dell'organismo pagatore dovrebbe però coprire la procedura di assegnazione degli aiuti. Tale procedura può essere approvata separatamente e prima dell'approvazione delle altre procedure di autorizzazione, di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti. Pertanto le domande di progetto potranno essere accolte e trattate solo dopo il completamento e l'approvazione della procedura di assegnazione degli aiuti”;

il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023 – 2027 per l'Italia, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 ed operativo dal 1° gennaio 2023;

la deliberazione della Giunta regionale n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 “Regolamento (UE) 2021/2115. Adozione del “Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte” in attuazione del Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027 approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8645 del 2 dicembre 2022”; in particolare il capitolo 9 detta le modalità di attuazione del Complemento e assegna, conformemente alla normativa dell'Unione: le competenze all'Autorità di Gestione regionale del CSR, all'Organismo pagatore Arpea e all'Organismo di certificazione; per quanto attiene all'Organismo pagatore ARPEA viene confermato che, fatta eccezione per il pagamento degli aiuti comunitari, l'esecuzione di compiti può essere delegata. Nello stesso capitolo si stabilisce che, per assicurare la massima efficienza nell'attuazione del Programma, l'Autorità di gestione e l'Organismo pagatore ARPEA, nel rispetto delle specifiche competenze, operano in costante collaborazione;

la determinazione dirigenziale 271/A1700A/2023 del 27 marzo 2023 “Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 in attuazione del Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 - Disposizioni organizzative: individuazione dei referenti di intervento e azione”, con la quale sono stati individuati i referenti di intervento e/o azione nell'ambito delle Direzioni e dei Settori regionali competenti, sulla base degli interventi inclusi nel CSR.

la comunicazione, conservata agli atti della Direzione Agricoltura e Cibo, del Direttore di ARPEA con la quale il medesimo esprime al Direttore della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, la volontà di stipulare accordi con i Settori regionali competenti, allocati nelle diverse Direzioni regionali, per la delega delle attività istruttorie e dei controlli sulle domande di pagamento degli interventi del CSR 2023 – 2027, come previsto dall'art. 6, comma 4 dello Statuto dell'Agenzia;

Tutto quanto sopra premesso, nella prospettiva di stipula di accordi tra l'Organismo pagatore regionale ARPEA e la Regione Piemonte nell'ambito del Complemento di Sviluppo Rurale 2023 – 2027 - accordi volti a delegare i Settori regionali interessati allo svolgimento di uno o più attività funzionali al completamento delle procedure attribuite dai regolamenti e dalle leggi riferite all'Organismo pagatore regionale - si rende necessario fornire pertinenti disposizioni operative a cui i Settori regionali, in capo alle diverse Direzioni regionali, dovranno attenersi nella stipula dei citati accordi.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- artt. 17 e 18 della L.R. 23 del 28/07/08 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- la Legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 - Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la DGR n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della DGR n. 8 - 29910 del 13.04.2000";
- la DGR n. 1-3361 del 14.06.2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046";
- la DGR n. 3-6447 del 30 gennaio 2023 - Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023.;
- Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.;

determina

che, nella stipula degli accordi tra i Settori regionali competenti e l'Organismo pagatore regionale ARPEA, come previsti dall'Allegato 1 – Sezione D.1 del Regolamento Delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021, i Settori regionali contraenti, allocati nelle diverse Direzioni regionali, dovranno attenersi alle seguenti disposizioni operative:

Gli accordi devono consentire all'Organismo pagatore regionale ARPEA di rispettare i criteri e le condizioni sulla base dei quali lo stesso è stato riconosciuto quale organizzazione che offre garanzie sufficienti in ordine alla legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti prelevati dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); tenuto conto di tali specificità, nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali applicabili:

- a. in applicazione della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. e della L.R. 14.10.2014, n. 14, e dei Regolamenti citati nella premessa, spetterà all'Organismo pagatore regionale l'identificazione dei procedimenti amministrativi della struttura ARPEA, le cui attività vengono delegate ai Settori regionali, nonché l'individuazione del responsabile del procedimento e la fissazione dei termini di durata.
- b. gli accordi che contengono la delega alla statuizione della procedura di assegnazione degli aiuti devono indicare il riparto delle responsabilità tra il delegante e il delegato.
- c. Qualora gli accordi contemplino la delega di attività riguardanti il trattamento della domanda di pagamento, a cui è equiparata la domanda di acconto, ex articolo 6, punto 1 dello Statuto dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), la delega dovrà definire puntualmente le attività in capo al delegato e quelle residuali che restano a ARPEA. L'adempimento delegato si concluderà con la formulazione, da parte del Settore regionale, di una proposta (lista) – di liquidazione o di rifiuto o di recupero - che dovrà essere conclusivamente determinata dall'Organismo pagatore regionale ARPEA, il quale fisserà

l'esatto importo da erogare o da recuperare nel rispetto di quanto sancito dal Regolamento n. 127/2022 Allegato I, articolo 1, lettera A.

- d. Ai fini della definizione delle attività delegabili ai Settori regionali, occorre tenere conto che, allorché la domanda di sostegno contenga tutti gli elementi necessari a determinare sia l'ammissione al sostegno sia l'importo da erogare al beneficiario, e la normativa applicabile non impegni il beneficiario alla presentazione di una successiva domanda di pagamento, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla presente Determinazione, la domanda di sostegno deve essere istruita e trattata come domanda di pagamento.
- e. Qualora gli accordi prevedano la delega di attività concernenti l'esecuzione di controlli, dovranno essere definite in modo puntuale le informazioni che sono necessarie per l'Organismo pagatore regionale ARPEA, i relativi documenti probanti giustificativi, nonché i termini entro i quali devono essere forniti. E' fatta salva la funzione di vigilanza dell'Organismo pagatore regionale ARPEA di cui al Regolamento n. 127/2022 Allegato I, articolo 1, lettera D, alinea vi), sulla base della quale ARPEA potrà sempre procedere alla ripetizione del controllo delegato.
- f. Gli accordi dovranno contenere la dichiarazione di responsabilità dell'Organismo pagatore regionale ARPEA di cui al Regolamento n. 127/2022 – Allegato I, punto 1, lettera D, alinea ii), nonché la dichiarazione di garanzia resa dall'Organismo pagatore regionale ARPEA di cui al Regolamento n. 127/2022 – Allegato I, punto 1, lettera D, alinea iv).
- g. Gli accordi dovranno indicare che gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 35 del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” restano in capo all'Organismo pagatore regionale ARPEA.

Ulteriori integrazioni e definizioni che si rendessero necessarie, nel rispetto delle disposizioni sopra enunciate, sono demandate all'Autorità di gestione regionale del Complemento di Sviluppo Rurale 2023 –2027 della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 “Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte”, nonché ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 33/2013 e s.m.i., sul sito della Regione Piemonte, nella sezione Amministrazione trasparente.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

IL DIRETTORE (A1700A - AGRICOLTURA E CIBO)

Firmato digitalmente da Paolo Balocco